

# Comune di CELLA DATI

## Provincia di Cremona

Prot. n. 360  
Cella Dati, 14/03/2015

Spett.le  
ditta fornitrice del Comune di Cella Dati

**OGGETTO:** Comunicazione codice identificativo degli uffici comunali destinatari della fatturazione elettronica - D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 - Art. 1, comma 213, lettera a), Legge n. 244/2007.

Il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

Per quanto riguarda questo Ente, tale obbligo decorre dal **31 marzo 2015** ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014, per cui a partire da tale data non potremo più accettare fatture che non vengano trasmesse in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013; ricordiamo inoltre che, trascorsi tre mesi da tale data, l'assenza della fattura elettronica impedirà al nostro ente di effettuare qualsiasi pagamento al fornitore.

Al fine di favorire l'attivazione di tali procedure, la normativa stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano individuare i propri uffici designati a ricevere le fatture elettroniche, procedendo ad inserirli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) al fine dell'attribuzione a ciascuno di essi di un "**Codice Univoco Ufficio**", elemento fondamentale che dovrà essere indicato nella fattura elettronica affinché il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio corretto.

Segnaliamo quindi, per quanto riguarda il Comune di Cella Dati, l'ufficio destinatario della fatturazione elettronica:

DENOMINAZIONE ENTE	: Comune di Cella Dati
CODICE UFFICIO	: Uff_eFatturaPA
<b>CODICE UNIVOCO UFFICIO</b>	<b>: UFE7S8</b>
PARTITA IVA	: 00304320195

Cogliamo l'occasione per ricordare che il D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014 ha stabilito l'obbligatorietà dell'indicazione, nella fattura elettronica, del codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, e del codice unico di progetto (CUP), quando previsto; l'Ente non procederà, pertanto, al pagamento della fattura elettronica qualora non vengano in essa riportati i predetti codici CIG e CUP (quest'ultimo se previsto).

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Rag. Angela Roseghini